UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Coronavirus, nessun rinvio per la giustizia amministrativa.
Dal 16 aprile ripresa udienze.
Da inizio emergenza sempre garantita tutela cautelare, con 2.347 decisioni monocratiche

Coil d.l. 23/2020 pubblicato ieri, il Consiglio dei Ministri ha disposto ulteriore proroga della sospensione delle udienze per i processi civili, penali e tributari.
Nessun rinvio è stato invece disposto per i giudizi amministrativi (è esclusivamente prevista la sospensione del termine per la proposizione dei ricorsi sino al 3 maggio). Dal 16 aprile riprendono dunque a pieno ritmo i processi amministrativi, grazie al funzionamento del PAT (il processo amministrativo telematico sperimentato fin dal 2016), al buon esito del test effettuato sino ad ora con i cautelari del periodo emergenziale, e alle norme che hanno temporaneamente ridisegnato il processo per adeguarlo alle necessità di distanziamento sociale (processo solo scritto con memorie supplementari e collegamento da remoto per i magistrati – art. 84 comma 5 del dl 18/2020), nell'obiettivo di evitare il cumulo dell'arretrato.

Coronavirus, Giustizia amministrativa: avanti con cautela monocratica. Decisioni in materia Covid19 già in 24 ore.

Nel periodo sino al 15 aprile, nell'ottica di garantire un servizio essenziale, la tutela dei cittadini è rimasta e rimane sempre garantita grazie "ai cautelari".
Nonostante l'emergenza è infatti rimasta pienamente operativa, sia la tutela monocratica "pura" (ossia quella prevista dell'art. 56 c.p.a. per il caso di "estrema gravità ed urgenza"), sia la tutela monocratica atipica introdotta dalle nuove norme processuali, in sostituzione di quella collegiale. Tali attività proseguono normalmente, sebbene da remoto grazie al processo telematico.
Il processo telematico, già sperimentato dal 2016 ed entrato in vigore nel gennaio 2017, consente infatti ai magistrati lo studio dei fascicoli e il deposito dei provvedimenti da remoto, senza alcun disservizio.
Continua a pieno regime anche l'attività delle Sezione consultive del Consiglio di Stato, con le adunanze in videoconferenza (da sez. I, 7 aprile 2020, n. 735, sull'annullamento straordinario dell'ordinanza del Sindaco di Messina che obbliga chi intende attraversare lo stretto di Messina a registrarsi)
E' la Giustizia 4.0: una realtà già dal 2017 con l'entrata in vigore del PAT, che in questo periodo di emergenza da Covid19 ha consentito di portare avanti senza interruzioni la tutela cautelare.

Il numero dei decreti monocratici **(v. Tab. 1**) dimostra che è stata assicurata una tutela cautelare, in volume e tempi in linea con quelli che caratterizzavano la quotidianità nel periodo ante emergenza (anzi confrontando il dato dei provvedimenti cautelari delle tre settimane antecedenti, se ne ricava un incremento dell'attività).

La tutela cautelare non solo non ha registrato soluzioni di continuità, ma è dunque proseguita con i medesimi ritmi grazie anche alla semplificazione del rito. Anche i decreti cautelari di massima urgenza, di cui all'art. 56 c.p.a., non toccati dalla disciplina processuale emergenziale, si sono attestati sui numeri consueti.

Tabella 1.
TAR, n. decreti cautelari
Dati dall'8 al 31 marzo 2020 (compreso)

	Decreti Monocratici		
SEDE	**ex art 56 c.p.a**	**ex dl 11 e 18/2020**	**Totale**
ANCONA	10	26	36
AOSTA	1	3	4
BARI	11	49	60
BOLOGNA	14	14	28
BOLZANO	3	0	3
BRESCIA	4	21	25
CAGLIARI	6	43	49
CAMPOBASSO	1	28	29
CATANIA	9	110	119
CATANZARO	6	77	83
FIRENZE	10	42	52
GENOVA	4	19	23
L'AQUILA	5	24	29
LATINA	10	49	59
LECCE	10	46	56
MILANO	18	131	149
NAPOLI	40	233	273
PALERMO	8	180	188
PARMA	1	18	19
PERUGIA	0	13	13
PESCARA	7	9	16
POTENZA	1	28	29
REGGIO CALABRIA	1	0	1
ROMA	111	748	859
SALERNO	8	26	34
TORINO	6	81	87
TRENTO	1	3	4
TRIESTE	1	5	6
VENEZIA	9	5	14
TOTALE	**316**	**2031**	**2347**

Ciò vale anche per i decreti monocratici in appello, come indicato in tabella 2

Tabella 2. CdS
Decreti
cautelari

(Periodo dall'8 sino 31 marzo compreso)

	Decreti Monocratici		
Sezioni	ex art. 56 c.p.a.	**ex dl 11 e 18/2020**	Totale
Cds - III Sez.	27	127	**154**
CDS- IV Sez.	6	0	**6**
Cds - V Sez.	14	73	**87**
CDS - VI Sez.	101	80	**181**
CGARS	1	55	**56**
Totale	**149**	**353**	**484**

Coronavirus, Giustizia amministrativa, dal 15 aprile si riprende con ordinanze cautelari collegiali
Possibile ripresa già dal 6 aprile su richiesta parti

La sospensione obbligatoria delle udienze e il regime emergenziale cautelare avranno termine, come già detto, il 15 aprile (compreso).
È da rilevare che per i giudizi amministrativi l'art. 84 comma 1 del DL 18/2020 aveva già previsto una (parziale) anticipazione del periodo di celebrazione dell'udienza, a partire dal 6 aprile, se le parti congiuntamente lo avessero richiesto, nonché la trattazione collegiale delle domande cautelari già (in tutto o in parte) accolte con monocratico (salvo che la parte su cui incide la misure monocratica non chieda rinvio). Dunque già dal 6 aprile, con il consenso delle parti, e impregiudicata la possibilità di tutela monocratica, hanno cominciato ad emesse ordinanze cautelari collegiali ed ad essere decise cause con sentenza.

Coronavirus, 13 decreti su provvedimenti emergenziali Covid19

Sono 15 i decreti monocratici cautelari (TAR e CDS) su questioni connesse all'emergenza epidemiologica (cfr Tab 3)

Tabella 3.
Ricorsi cautelari in materia di Covid19

SEDE Tar	
ANCONA	1
AOSTA	0
BARI	0
BOLOGNA	0
BOLZANO	0
BRESCIA	1
CAGLIARI	1
CAMPOBASSO	1
CATANIA	1
CATANZARO	1
FIRENZE	0
GENOVA	0
L'AQUILA	0
LATINA	0
LECCE	0
MILANO	1
NAPOLI	4
PALERMO	0
PARMA	0
PERUGIA	0
PESCARA	0
POTENZA	0
REGGIO CALABRIA	0
ROMA	2
SALERNO	0
TORINO	0
TRENTO	0
TRIESTE	0
VENEZIA	0
TOTALE	**13**

CONSIGLIO DI STATO	**2**

Si va dall'impugnazione diretta dell'ordinanza regionale della Campania (Tar Napoli, sez. V, dec., 18 marzo 2020, n. 416 – Pres. Scudeller) al caso che ha riguardato un provvedimento di una azienda sanitaria siciliana che aveva inibito l'attività di laboratorio relativa all'esecuzione di test diagnostici per *coronavirus* in assenza di sintomi (TAR Sicilia – Sezione Catania, sez. IV, dec., 27 marzo 2020, n. 235 – Pres. Iannini).
In un altro caso, invece, oggetto sono i provvedimenti di una azienda sanitaria del Molise, nella parte in cui hanno disposto il ricovero presso una struttura privata accreditata residenziale di una paziente proveniente dal Molise senza aver disposto preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non fosse affetta da *coronavirus*, a differenza di quanto previsto per i provenienti da fuori regione *(*Tar Molise Decreto *ante causam* 30 marzo 2020, n. 62 - Pres. Silvestri).
Altro caso ancora ha riguardato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Pula in Sardegna che ha disposto limitazioni alle uscite per fare acquisti di generi alimentari (una volta al giorno per i piccoli negozi e due volte alla settimana per i market. Tar Sardegna, sez. I, dec., 7 aprile 2020, n. 122 – Pres. D'Alessio).

La maggior parte dei provvedimenti impugnati ha avuto ad oggetto la "messa in quarantena" di soggetti in conseguenza della violazione dei divieti contenuti in ordinanze regionali (Campania e Calabria) e in applicazione di misure cautelative previste sempre a livello regionale (TAR Campania Tar Napoli, sez. V, dec., 20 marzo 2020, n. 433 – Pres. Scudeller; *Idem* dec., 21 marzo 2020, n. 436; dec., 24 marzo 2020, n. 471; Tar Catanzaro, sez. I, dec., 28 marzo 2020, n. 165 – Pres. Pennetti; Cons.St., sez. III, dec., 30 marzo 2020, n. 1553 – Pres. Frattini)

Tutti i casi sono stati decisi in sede cautelare monocratica, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in tempi rapidissimi (tra le 24 e le 48 ore dal deposito del ricorso).
I singoli decreti e i relativi *abstract*, sono pubblicati sul sito della giustizia amministrativa al link https://www.giustizia-amministrativa.it/covid19-focus